



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 104 del 12 Giugno 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A FIGC inerente la modifica agli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF, secondo il testo allegato sub A);

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A FIGC inerente le modifiche alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A);

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO NAZIONALE

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo:	"Sila Cup"
organizzazione:	A.C. SILA REGIA
categoria di partecipazione:	Esordienti Misti
periodo di svolgimento:	dal 6 all' 8 giugno 2025
località:	campo comunale di Cotronei

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotone, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo:	"Sila Cup"
organizzazione:	A.C. SILA REGIA
categoria di partecipazione:	Pulcini Misti
periodo di svolgimento:	dal 6 all' 8 giugno 2025
località:	campo comunale di Cotronei

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

TORNEO NAZIONALE

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **"Odissea Cup 2025 XVIII Trofeo LA Pietra"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Under 17
periodo di svolgimento: dal 13 al 15 giugno 2025
località: "S. Rizzo" di Corigliano-Rossano

I referti di gara, redatti da arbitri federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odissea Cup 2025 XVIII Trofeo LA Pietra"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Under 15
periodo di svolgimento: dal 13 al 15 giugno 2025
località: "T. Sosto" di Corigliano-Rossano

I referti di gara, redatti da arbitri federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odissea Cup 2025 XVIII Trofeo LA Pietra"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Esordienti Misti
periodo di svolgimento: dal 13 al 15 giugno 2025
località: "C.S. Casa Academy" e "Sporting Club" di Corigliano Rossano.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odissea Cup 2025 XVIII Trofeo LA Pietra"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Esordienti 1° Anno
periodo di svolgimento: dal 13 al 15 giugno 2025
località: "C.S. Casa Academy" di Corigliano Rossano.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odissea Cup 2025 XVIII Trofeo LA Pietra"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dal 13 al 15 giugno 2025
località: "C.S. Giannone" di Corigliano-Rossano e "Elisir" di Mirto

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odissea Cup 2025 XVIII Trofeo LA Pietra"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Pulcini 1° Anno
periodo di svolgimento: dal 13 al 15 giugno 2025
località: "C.S. Giannone" di Corigliano-Rossano e "Elisir" di Mirto

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odissea Cup 2025 XVIII Trofeo LA Pietra"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dal 13 al 15 giugno 2025
località: "Hotel Ruscianum" e "Villaggio Nausica" di Corigliano-Rossano

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

TORNEO NAZIONALE

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **"1° Torneo Costa degli Dei 2025"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Esordienti Misti
periodo di svolgimento: dal 20 al 22 giugno 2025
località: "Marzano" di Vibo Marina

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"1° Torneo Costa degli Dei 2025"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Esordienti 1° Anno
periodo di svolgimento: dal 20 al 22 giugno 2025
località: "R. Marzano" di Vibo Marina

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"1° Torneo Costa degli Dei 2025"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dal 20 al 22 giugno 2025
località: "R. Marzano" di Vibo Marina

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"1° Torneo Costa degli Dei 2025"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Pulcini 1° Anno
periodo di svolgimento: dal 20 al 22 giugno 2025
località: "R. Marzano" di Vibo Marina

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odissea Cup 2025 XVIII Trofeo LA Pietra"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dal 20 al 22 giugno 2025
località: "R. Marzano" di Vibo Marina

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

TORNEO NAZIONALE

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **"Cedrotto d'Oro"**
organizzazione: POLISPORTIVA FUSCALDESE
categoria di partecipazione: Under 15
periodo di svolgimento: dal 28 al 29 giugno 2025
località: Scalea – Praia a Mare e Diamante

I referti di gara, redatti da arbitri federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Cedrotto d'Oro"**
organizzazione: POLISPORTIVA FUSCALDESE
categoria di partecipazione: Esordienti Misti
periodo di svolgimento: dal 28 al 29 giugno 2025
località: Scalea – Praia a Mare e Diamante

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Cedrotto d'Oro"**
organizzazione: POLISPORTIVA FUSCALDESE
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dal 28 al 29 giugno 2025
località: Scalea – Praia a Mare e Diamante

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Cedrotto d'Oro"**
organizzazione: POLISPORTIVA FUSCALDESE
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dal 28 al 29 giugno 2025
località: Scalea – Praia a Mare e Diamante

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 183 pubblicato dal S.G.S relativo alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e/o Puro Settore - stagione sportiva 2024/2025;

COMUNICATI UFFICIALI nn. 181 e 182 pubblicati dal S.G.S relativi alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 di Calcio a 5 - stagione sportiva 2024/2025.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 21 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Dipartimento per lo Sport – Sport bonus 2023 – Apertura 1^ finestra 5 giugno 2025;

COMUNICATO UFFICIALE n. 534 pubblicato dalla L.N.D. inerente il testo di Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEI REGIONALI

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO di Castrolibero (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"XXI Memorial Eugenio Coscarello"** riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 23 al 29 giugno 2025, presso il campo comunale di Castrolibero.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO di Castrolibero (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"XXI Memorial Eugenio Coscarello"** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 23 al 29 giugno 2025, presso il campo comunale di Castrolibero.

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO di Castrolibero (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"XXI Memorial Eugenio Coscarello"** riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 23 al 29 giugno 2025, presso il campo comunale di Castrolibero.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO di Vibo Valentia (VV)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"4° Torneo La Corte"** riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo il 29 giugno 2025, presso il campo "R. Marzano" di Vibo Marina.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO di Vibo Valentia (VV)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"4° Torneo La Corte"** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo il 29 giugno 2025, presso il campo "R. Marzano" di Vibo Marina.

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica degli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

delibera

di modificare gli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 94 ter Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND	Art. 94 ter Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND
1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente	1. INVARIATO 2. INVARIATO

comma non è consentito e non sarà accettato. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità

Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.	della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale. Norma transitoria La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.
Art. 94 septies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5	Art. 94 septies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5
1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società	1. INVARIATO 2. INVARIATO

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo

3. INVARIATO

4. INVARIATO

degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura

5. INVARIATO

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura

collegiale.	collegiale. Norma transitoria La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.
-------------	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega stessa;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<u>NORME TRANSITORIE</u> 1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.; 2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025; 3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025; 4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività; 5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.	<u>NORME TRANSITORIE</u> 1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.; 2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025; 3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025; 4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività; 5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.

	6. La disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 31, comma 2, lett. e), del presente Regolamento, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.
--	---

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 183/S.G.S. del 09/06/2025

Finali Nazionali Under 17 Dilettanti/Puro Settore

Gare del 08/06/2025 - 01ª giornata Seconda Fase Eliminatória

GIRONE 1

CALCIO MONTEBELLUNA SRL - TAU CALCIO ALTOPASCIO 1 - 2

GIRONE 2

MICRI CALCIO - ORVIETANA CALCIO S.R.L. 3 - 2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 09/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 08/06/2025

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 150,00 alla società CALCIO MONTEBELLUNA SRL

Per il comportamento di propri sostenitori che durante la gara e al termine della stessa, insultavano la terna.

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO



Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a AOUI WALID (CALCIO MONTEBELLUNA SRL)

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

CANINI BRANDO (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)
DEL GRONCHIO CRISTIAN (TAU CALCIO ALTOPASCIO)
MAZZOTTA ANTONIO (MICRI CALCIO)

MONTAPPONI LEONARDO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)
TESSARIOL ANDREA (CALCIO MONTEBELLUNA SRL)
VELLECA OSABOYEN SENIOR (MICRI CALCIO)



Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore

Gare del 08/06/2025 - 01ª giornata Seconda Fase Eliminatória

GIRONE 1

TAU CALCIO ALTOPASCIO - CALCIO MONTEBELLUNA SRL 1 - 1

GIRONE 2

SAVIO S.R.L. - REAL PUTEOLI ASD 3 - 2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 09/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 08/06/2025

A CARICO DEI DIRIGENTI

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a SPARACIARI LUCA (SAVIO S.R.L.)

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a BARBARO SIMONE (REAL PUTEOLI ASD)

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

PALUMBO UMBERTO (REAL PUTEOLI ASD)

TACCHI ANDREA (SAVIO S.R.L.)



Finali Nazionali Under 17 Dilettanti/Puro Settore

GIRONE 1	PUNTI	GIOCAVE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
TAU CALCIO ALTOPASCIO	3	1	1	0	0	2	1	+1
CALCIO MONTEBELLUNA	0	1	0	0	1	1	2	-1
LASCARIS	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE 2	PUNTI	GIOCAVE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MICRI	3	1	1	0	0	3	2	+1
ORVIETANA	0	1	0	0	1	2	3	-1
GAME SPORT RAGUSA	-	-	-	-	-	-	-	-

Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore

GIRONE 1	PUNTI	GIOCAVE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO MONTEBELUNA	1	1	0	1	0	1	1	0
TAU CALCIO ALTOPASCIO	1	1	0	1	0	1	1	0
SASSARI C. LATTE DOLCE	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE 2	PUNTI	GIOCAVE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
SAVIO	3	1	1	0	0	3	2	+1
REAL PUTEOLI	0	1	0	0	1	2	3	-1
SEGATO	-	-	-	-	-	-	-	-

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.



FINALI NAZIONALI UNDER 17 DILETTANTI E PURO SETTORE GIOVANILE

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 15 GIUGNO 2025

SECONDA FASE ELIMINATORIA - 02ª GIORNATA

GIRONE	GARA		CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
1	LASCARIS (TO)	CALCIO MONTEBELLUNA (TV)	SOFFIETTI B – PIANEZZA (TO)	ORE 16:00
1	RIPOSA	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)		
2	ORVIETANA (TR)	GAME SPORT RAGUSA (RG)	COMUNALE BARBARELLA – ALLERONA SCALO (TR)	ORE 16:00
2	RIPOSA	MICRI (NA)		

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 22 GIUGNO 2025

SECONDA FASE ELIMINATORIA - 03ª GIORNATA

GIRONE	GARA		CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
1	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	LASCARIS (TO)	STADIO COMUNALE – ALTOPASCIO (LU)	ORE 16:00
1	RIPOSA	CALCIO MONTEBELLUNA (TV)		
2	GAME SPORT RAGUSA (RG)	MICRI (NA)	G. BIAZZO – RAGUSA	ORE 16:00
2	RIPOSA	ORVIETANA (TR)		

FINALI NAZIONALI UNDER 15 DILETTANTI E PURO SETTORE GIOVANILE

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 15 GIUGNO 2025

SECONDA FASE ELIMINATORIA - 02ª GIORNATA

GIRONE	GARA		CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
1	SASSARI C. LATTE DOLCE (SS)	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	LATTE DOLCE – SASSARI	ORE 16:00
1	RIPOSA	CALCIO MONTEBELLUNA (TV)		
2	REAL PUTEOLI (NA)	SEGATO (RC)	BILLY – PIANURA (NA)	ORE 16:00
2	RIPOSA	SAVIO (ROMA)		

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 22 GIUGNO 2025

SECONDA FASE ELIMINATORIA - 03ª GIORNATA

GIRONE	GARA		CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
1	CALCIO MONTEBELLUNA (TV)	SASSARI C. LATTE DOLCE (SS)	COMUNALE VIA BIAGI – MONTEBELLUNA (TV)	ORE 16:00
1	RIPOSA	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)		
2	SEGATO (RC)	SAVIO (ROMA)	NINO LO PRESTI – GALLICO REGGIO CALABRIA	ORE 16:00
2	RIPOSA	REAL PUTEOLI (NA)		

PUBBLICATO IN ROMA IL 09/06/2025

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci





SGS
CAMPIONATI



TIM

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 181/SGS del 07/06/2025

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ

- a) Si pubblica in allegato il programma gare del 08 giugno 2025.

Finali Nazionali Under 17 Calcio a 5

Gare del 07/06/2025 - Semifinali

S1

NAPOLI CALCETTO - MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL 5 - 2

S2

POLISPORTIVA BISSUOLA - ROMA CALCIO A 5 1 - 3

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 07/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 07/06/2025

A CARICO DEI DIRIGENTI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Via Campania, 47 - 00187 Roma

OFFICIAL MEDIA PARTNER



IN ESCLUSIVA SU



IN COLLABORAZIONE CON



REGIONE
LAZIO





SGS
CAMPIONATI



TIM

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

AMATO DE SERPIS DANIELE (NAPOLI CALCETTO)

DE SIMONE SALVATORE (NAPOLI CALCETTO)

A CARICO DEI TECNICI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

CUNDARI CARLO (NAPOLI CALCETTO)

MILELLA GIUSEPPE (MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

ANNIGLIATO NICHOLAS (NAPOLI CALCETTO)

CHECCHIN DAVIDE (POLISPORTIVA BISSUOLA)

DE MARIA ARMANDO (NAPOLI CALCETTO)

SAMPIETRI SAMUELE (MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)

TROFFEI SEBASTIANO (MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Via Campania, 47 - 00187 Roma

OFFICIAL MEDIA PARTNER



IN ESCLUSIVA SU



IN COLLABORAZIONE CON



REGIONE
LAZIO





SGS
CAMPIONATI



TIM

Finali Nazionali Under 15 Calcio a 5

Gare del 07/06/2025 - Semifinali

S1

SEGATO - L 84 S.S.D. S.R.L. 2-3

S2

MESTREFENICEC5 A.R.L. - CANTERA ADRIATICA F.C. 3-4 d.t.s.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 07/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 07/06/2025

A CARICO DEI TECNICI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

BUCCA ANTONINO (SEGATO)

CASSALIA ANTONINO (SEGATO)

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

FLOREA ALBERTO MATTIA (L 84 S.S.D. S.R.L.)

FUSARO ALESSANDRO (SEGATO)

FULGINITI DAVIDE (L 84 S.S.D. S.R.L.)





SGS
CAMPIONATI



TIM

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 07 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Via Campania, 47 - 00187 Roma

OFFICIAL MEDIA PARTNER



IN ESCLUSIVA SU



IN COLLABORAZIONE CON



REGIONE
LAZIO





SGS
CAMPIONATI



TIM

IN COLLABORAZIONE CON



**REGIONE
LAZIO**



CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI
Fasi Finali Calcio a 5 2024/25
Palazzetto dello Sport di Fondi

UNDER 17 e UNDER 15 CALCIO A 5



SGS
CAMPIONATI



TIM

IN COLLABORAZIONE CON



FASI FINALI 2024/25

FASE FINALE A 4

SABATO 07 GIUGNO 2025

- ore 10 – Semifinale 1 UNDER 15 (Segato – L 84 **2-3**)
- ore 12 – Semifinale 1 UNDER 17 (Napoli C. – Mantova Calcio a 5 **5-2**)
- ore 15 – Semifinale 2 UNDER 15 (Mestrefenice C5 – Cantera Adriatica **3-4 dts**)
- ore 17 – Semifinale 2 UNDER 17 (Pol. Bissuola – Roma Calcio a 5 **1-3**)

DOMENICA 08 GIUGNO 2025

- ore 10 – Finale 3°-4° posto UNDER 15 (Segato – Mestrefenice C5)
- ore 12 – Finale 3°-4° posto UNDER 17 (Mantova Calcio a 5 – Pol. Bissuola)
- ore 15 – Finale 1°-2° posto UNDER 15 (L 84 – Cantera Adriatica)
- ore 17 – Finale 1°-2° posto UNDER 17 (Napoli C. – Roma Calcio a 5)





SGS
CAMPIONATI



TIM

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 182/SGS del 09/06/2025

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ

- a) Si pubblicano in allegato i risultati delle gare del 08 giugno 2025.

Finali Nazionali Under 17 Calcio a 5

Gare del 08/06/2025 - Finali

FINALE 1°-2° POSTO

NAPOLI CALCETTO - ROMA CALCIO A 5 0 - 5

FINALE 3°-4° POSTO

MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL - POLISPORTIVA BISSUOLA 3 - 4

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 08/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 08/06/2025

A CARICO DELLE SOCIETÀ

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Via Campania, 47 - 00187 Roma

OFFICIAL MEDIA PARTNER



IN ESCLUSIVA SU



IN COLLABORAZIONE CON



REGIONE
LAZIO





SGS
CAMPIONATI



TIM

Ammenda di € 150,00 alla società NAPOLI CALCETTO

Per il comportamento di propri sostenitori che durante il secondo tempo e nel corso della cerimonia di premiazione, insultavano gli arbitri.

A CARICO DEI DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

FUSCHILLO ROSSANO (ROMA CALCIO A 5)

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 2 giornate effettive di gara a CUNDARI CARLO (NAPOLI CALCETTO)

Per frasi irrispettose nei confronti degli arbitri, al termine della gara.

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a CUNDARI CARLO (NAPOLI CALCETTO)

per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a DE SIMONE SALVATORE (NAPOLI CALCETTO)

per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

BIANCHETTI FABRIZIO (ROMA CALCIO A 5)

DE SIMONE SALVATORE (NAPOLI CALCETTO)

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a CAPODANNO ALESSANDRO (NAPOLI CALCETTO)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a FEO VINCENZO (NAPOLI CALCETTO)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a ANNIGLIATO NICHOLAS (NAPOLI CALCETTO)

per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

ARILLO CARMINE (NAPOLI CALCETTO)

BOSCOLO GIORGIO (POLISPORTIVA BISSUOLA)

CARUSO SIMONE (ROMA CALCIO A 5)

CASTELLI NICOLO (MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)

CIPRESTE RAMPAZZO FILIPPO (MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)

FERRARO LUCA (ROMA CALCIO A 5)

FRAIA DAVIDE (NAPOLI CALCETTO)

LUCIANO TOMMASO MARIA (ROMA CALCIO A 5)





SGS
CAMPIONATI



TIM

Finali Nazionali Under 15 Calcio a 5

Gare del 08/06/2025 - Finali

FINALE 1°-2° POSTO

L 84 S.S.D. S.R.L. - CANTERA ADRIATICA F. C. 2 - 3

FINALE 3°-4° POSTO

SEGATO - MESTREFENICEC5 A.R.L. 6 - 1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 08/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 08/06/2025

A CARICO DEI DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

AQUARO SIMONE (MESTREFENICEC5 A R.L.)

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a FLOREA ALBERTO MATTIA (L 84 S.S.D. S.R.L.)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a FUSARO ALESSANDRO (SEGATO)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

COLLURA SANTO (SEGATO)

FLORINDI GIACOMO (CANTERA ADRIATICA F. C.)





SGS
CAMPIONATI



TIM

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 09 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Via Campania, 47 - 00187 Roma

OFFICIAL MEDIA PARTNER



IN ESCLUSIVA SU



IN COLLABORAZIONE CON



REGIONE
LAZIO





SGS
CAMPIONATI



TIM

IN COLLABORAZIONE CON



**REGIONE
LAZIO**



CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI
Fasi Finali Calcio a 5 2024/25
Palazzetto dello Sport di Fondi

UNDER 17 e UNDER 15 CALCIO A 5



SGS
CAMPIONATI



TIM

IN COLLABORAZIONE CON



FASI FINALI 2024/25

FASE FINALE A 4

SABATO 07 GIUGNO 2025

- ore 10 – Semifinale 1 UNDER 15 (Segato – L 84 **2-3**)
- ore 12 – Semifinale 1 UNDER 17 (Napoli C. – Mantova Calcio a 5 **5-2**)
- ore 15 – Semifinale 2 UNDER 15 (Mestrefenice C5 – Cantera Adriatica **3-4 dts**)
- ore 17 – Semifinale 2 UNDER 17 (Pol. Bissuola – Roma Calcio a 5 **1-3**)



DOMENICA 08 GIUGNO 2025

- ore 10 – Finale 3°-4° posto UNDER 15 (Segato – Mestrefenice C5 **6-1**)
- ore 12 – Finale 3°-4° posto UNDER 17 (Mantova Calcio a 5 – Pol. Bissuola **3-4**)
- ore 15 – Finale 1°-2° posto UNDER 15 (L 84 – Cantera Adriatica **2-3**)
- ore 17 – Finale 1°-2° posto UNDER 17 (Napoli C. – Roma Calcio a 5 **0-5**)

CAMPIONATI GIOVANILI 2024/25

UNDER 17 e UNDER 15 CALCIO A 5

FASI FINALI 2024/25



SGS
CAMPIONATI



TIM

IN COLLABORAZIONE CON



CAMPIONE D'ITALIA UNDER 17 CALCIO A 5



A.S.D. ROMA CALCIO A 5



CAMPIONATI GIOVANILI 2024/25

UNDER 17 e UNDER 15 CALCIO A 5

FASI FINALI 2024/25



SGS
CAMPIONATI



TIM

IN COLLABORAZIONE CON



CAMPIONE D'ITALIA UNDER 15 CALCIO A 5



CANTERA ADRIATICA F.C.



CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2025

Oggetto: Dipartimento per lo Sport – Sport bonus 2023 – Apertura 1^a finestra 5 giugno 2025

E' stata pubblicata sul sito del Dipartimento per lo Sport, la comunicazione che dalle ore 12 del 5 giugno 2025 e fino alle ore 23,59 del 5 agosto 2025, è attiva la piattaforma *online* per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Come venne già riportato da questa LND con la Circolare n. 9 del 6 luglio 2023, l'art. 37 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, stabilì che il credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo di cui all'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, concesso nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al CONI – ora al RASD - e che svolgono attività sportive giovanili, ad esclusione dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398 del 1991, potesse essere concesso anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023.

I soggetti beneficiari devono certificare di svolgere attività giovanile.

L'investimento deve essere di importo non inferiore a 10 mila euro e va rivolto ai soggetti con ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, relativi al periodo 2022, almeno pari a 150 mila euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% per gli investimenti effettuati a decorrere da 1° luglio e fino al 30 settembre 2023 (terzo trimestre 2023).

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo può essere effettuata tramite una piattaforma *online* attivata dalle ore 12 del 5 giugno 2025 alle ore 23,59 del 5 agosto 2025.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse o fuori tempo.

A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza.

Il Dipartimento per lo Sport precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e **non già al 2024**, che sarà oggetto di una successiva procedura.

Per quanto riguarda quest'ultima annualità, si ricorda che l'art. 4 del D. L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha stabilito che il medesimo credito d'imposta è concesso anche agli investimenti effettuati, con le medesime condizioni di cui sopra, dal 9 agosto al 15 novembre 2024.



COMUNICATO UFFICIALE N. 534 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si pubblica, in allegato, il testo di Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti in condivisione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che tiene conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche, nonché delle segnalazioni pervenute dal Comitato Permanente del RASD sul requisito della democraticità e pari opportunità degli associati.

Il *format* del richiamato atto è disponibile sul sito istituzionale www.lnd.it nella sezione “Servizi”-“Modulistica”-“Affiliazioni alla LND”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica ".....".

La locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica" potrà essere indicata anche nella forma abbreviata A.S.D.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede inCAP Via n

La modifica della sede dell'associazione all'interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto. Tuttavia, tale modifica dovrà essere annotata nello Statuto e dovrà essere comunicata alla FIGC ed alla LND per l'aggiornamento del dato.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, o del CIP per l'attività paralimpica, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dal CIP per l'attività paralimpica, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI o CIP. L'associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o CIP.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

L'associazione potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.

Art. 3 - Colori dell'associazione

I colori dell'associazione sono

Art. 4 - Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o

ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle entrate di cui all'art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) quote di iscrizione;
- c) contributi ordinari o straordinari degli associati;
- d) eventuali contributi del CONI, del CIP, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2;
- g) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.

Art. 7 - Anno associativo

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.

Art. 8 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano alle attività associative.

Associati possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due associati presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 – Domanda di ammissione

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il consiglio direttivo può negare l'ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il

richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozione a cui l'Associazione è affiliata.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiorenni. Conformemente ai principi affermati nell'art. 7, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2021, il minore esercita il diritto di partecipazione e voto mediante il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale. Questo in virtù del rispetto del Principio di Democraticità e Uguaglianza dell'ordinamento interno, sancito dalla Riforma dello Sport che sancisce pari opportunità a tutti gli associati, nonché l'osservanza dei principi di Democraticità previsti dagli Statuti del CONI e CIP, rispettivamente agli articoli 29 e 33, in termini di lealtà sportiva, osservazione dei principi, delle norme e le consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI o CIP.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle cariche dell'associazione.

Art. 11 - Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

a) recesso;

b) morosità. L'associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante il periodo in cui persiste la morosità, l'associato non può esercitare i diritti spettanti all'associato.

c) per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. L'esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, dopo aver ascoltato l'associato interessato qualora lo abbia richiesto.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

art. 12 - Tesserati dell'Associazione

Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

Art. 14 - Assemblea degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione, inviata agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed in tutte le altre ipotesi previste dallo Statuto, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo su materie non di competenza della assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all'assemblea ordinaria;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla trasformazione, fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.

Art. 15- Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, salvo maggior numero stabilito dall'Assemblea ordinaria, ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo, eletto dalla assemblea ordinaria, rimane in carica quattro [salvo diversa indicazione] anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione almeno due giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l'assemblea degli associati per surrogare i mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei componenti ed in ogni caso quando restino in carica meno di tre componenti. In tal caso, il presidente ed, in subordine, il vicepresidente, il consigliere più anziano anagraficamente dovranno convocare, entro 15 giorni, l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo, che avverrà secondo le previsioni dell'assemblea ordinaria.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;
- g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- h) le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
- i) l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.
- l) la fissazione delle quote sociali;
- m) la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- n) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto", a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

E' consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.

Art. 21 – Il Presidente – Vicepresidente – Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 bis - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

I Revisori dei Conti (tre Effettivi e due Supplenti) sono eletti dall'Assemblea Ordinaria. Per l'elezione alla carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore. Il Componente che tra quelli Effettivi riporta il maggior numero di voti validi è il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Art. 23 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Proviviri nominati dall'Assemblea dei soci ogni anno. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.

Art. 24 – Durata – Scioglimento – Fusione – Scissione – Conferimento di azienda

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e delle Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine le norme del Codice civile.